

STATUTO DELLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO TRA GLI OPERAI DI CERRETO SANNITA ONLUS



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (denominazione e sede). 1. L'associazione "Società di Mutuo Soccorso tra gli Operai di Cerreto Sannita", in breve denominata anche "Società Operaia di Cerreto Sannita" o "Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cerreto Sannita", è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal D.lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 s.m.i., nonché dal presente Statuto. Essa costituisce la continuazione della Società di Mutuo Soccorso tra gli Operai di Cerreto Sannita, costituita il 3 marzo 1881 ad opera dell'onorevole Michele Ungaro e di novanta operai ed artigiani cerretesi.

2. L'associazione assume nella propria denominazione od in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS".

3. La sede dell'associazione è situata in Cerreto Sannita in via Felice Cavallotti presso l'immobile di sua proprietà.

Art. 2. (durata). L'associazione ha durata illimitata.

Art. 3. (ideali storici). 1. La Società Operaia di Cerreto Sannita, nell'attuazione degli scopi sociali odierni e nell'attività di volontariato si ispira agli ideali storici che hanno favorito la nascita delle Società di mutuo soccorso nel XIX secoli quali la fratellanza, l'onestà, il reciproco soccorso in caso di difficoltà, la solidarietà, l'elevazione morale e materiale delle classi lavoratrici locali e la ricerca del benessere cooperando al bene pubblico.

Art. 4. (scopi sociali). 1. L'associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare si propone di:

- a) Tutelare, valorizzare e promuovere i beni di interesse culturale, storico, archeologico, naturale ed ambientale;
- b) Promuovere l'interesse verso Cerreto Sannita, città della ceramica e città di fondazione, e gli altri paesi dei dintorni;
- c) Promuovere la cultura in ogni sua forma e l'arte;
- d) Contribuire al miglioramento della qualità della vita di Cerreto Sannita e dintorni;
- e) Promuovere l'istruzione e la formazione dei soci;
- f) Svolgere attività di interesse sociale, di beneficenza, di assistenza e di aggregazione di anziani e giovani.

2. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

3. L'associazione non ha scopi di lucro e si richiama alle norme vigenti sulle associazioni di utilità sociale e non lucrative.

TITOLO II - DEI SOCI

Art. 5. (categorie sociali). 1. L'associazione è aperta a tutti i coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

2. L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

3. I soci si dividono in:

- a) soci ordinari o effettivi;
- b) soci onorari e benemeriti;
- c) soci sostenitori;
- d) soci aggregati.

4. Sono soci ordinari o effettivi coloro che, maggiorenni, vengono ammessi regolarmente come soci con deliberazione del Consiglio direttivo.

5. Sono soci onorari o benemeriti coloro che vengono insigniti di tale qualifica dal Consiglio direttivo perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale, pratico od economico alla vita dell'associazione e o perché si sono resi benemeriti nel Comune per cause riguardanti la Società Operaia.

6. Sono soci sostenitori coloro che, persone, associazioni, imprese o Enti pubblici e privati, vengono giudicati tali dal Consiglio direttivo a seguito del versamento della quota sociale maggiorata determinata dallo stesso Consiglio.

7. Sono soci aggregati i minorenni ed i diversamente abili a livello intellettuale.

8. Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei soci aggregati.

9. I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

Art. 6. (iscrizione e ammissione). 1. Chiunque vuole diventare socio della Società Operaia di Cerreto Sannita deve farne domanda di ammissione al Presidente su modulo prestampato a cura dell'associazione.

2. Il Presidente, avuta la domanda e ricevute debite informazioni sul richiedente, ne propone al Consiglio direttivo l'accettazione o la ricusa. Nel caso di ammissione del richiedente egli diventa socio solo all'atto del versamento della quota sociale per l'anno in corso.

3. La decisione negativa del Consiglio direttivo in merito all'ammissione di un socio è inappellabile.

4. La riammissione come soci di persone che sono state iscritte in precedenza e che per qualsiasi motivo hanno perso la qualità di socio, è deliberata dal Consiglio direttivo esclusivamente all'unanimità dei voti.

Art. 7. (perdita della qualità di socio). 1. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

2. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

3. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:

- a) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- c) quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

- d) per indegnità;
- e) per altro grave motivo.

4. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno.

5. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

6. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 8. (sanzioni disciplinari). 1. Quando un socio diventa passibile di sanzioni disciplinari le cui motivazioni non sono talmente gravi da giustificare l'esclusione di cui all'articolo precedente, il Presidente può procedere liberamente con l'ammonizione orale o scritta mentre il Consiglio direttivo può deliberare:

- a) la sospensione, con conseguente impossibilità di frequentazione della sede sociale, per un massimo di tre mesi;
- b) la destituzione dalla carica onorifica nel caso in cui si tratti di socio onorario o benemerito;
- c) la perdita del diritto di elettorato passivo e/o attivo;
- d) la destituzione da una carica sociale ricoperta;
- e) lavori utili all'associazione.

2. Il socio che ha subito sanzioni disciplinari (eccetto l'ammonizione) non può essere eletto ad alcuna carica sociale per tre anni dall'erogazione della stessa, salvo decisione contraria, all'unanimità dei presenti, dell'Assemblea.

3. Le sanzioni disciplinari sono annotate a cura del Segretario nel libro dei soci o nel registro delle matricole.

Art. 9. (diritti e doveri degli iscritti). 1. Tutti i soci hanno diritto:

- a) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia dietro pagamento delle spese di fotocopiatura.

2. Tutti i soci sono tenuti:

- a) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- d) a versare la quota associativa annuale.

3. I membri del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori e tutte le altre cariche sociali sono tenute:

- a) ad assolvere i propri doveri nel rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere;
- b) a promuovere l'associazione, a coinvolgere gli iscritti nelle attività sociali e ad attuare gli scopi sociali;
- c) a garantire una continuità amministrativa.

Art. 10. (onori funebri ai soci). 1. Alla morte di un iscritto della Società Operaia, il Sodalizio fa in modo che durante il rito funebre sia presente la bandiera o un altro simbolo dell'associazione.

2. Per la piena attuazione del comma precedente ed anche al fine di garantire la presenza del simbolo dell'associazione durante le manifestazioni civili e religiose alla quale la stessa deciderà di partecipare, il Consiglio direttivo può nominare fra i soci e con incarico a tempo indeterminato un portabandiera effettivo e due supplenti.

TITOLO III – DEGLI ORGANI SOCIALI

Capo I – Organi dell'associazione

Art. 11. (organi dell'associazione). 1. Sono organi fondamentali dell'associazione:

- a) il Presidente.
- b) il Consiglio direttivo;
- c) l'Assemblea dei soci;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

2. Altre cariche sociali dell'associazione sono:

- a) il Censore consulente;
- b) il Vicepresidente o i Vicepresidenti;
- c) il Segretario;
- d) il Cassiere o Tesoriere.

Capo II – Presidente

Art. 12. (presidente). 1. Il Presidente dell'associazione è il rappresentante legale della stessa nonché Presidente del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci.

2. Il Presidente firma tutti gli atti che impegnano l'associazione verso i soci e verso i terzi, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

3. Il Presidente dirige, coordina ed indirizza l'attività del Consiglio direttivo; sorveglia le altre cariche sociali affinché svolgano le mansioni loro attribuite nel rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere dell'associazione.

Capo III – Consiglio direttivo

Art. 13. (consiglio direttivo). 1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione. Esso è formato da minimo sei e massimo dodici membri più il Presidente.

2. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci effettivi, sostenitori e benemeriti.

3. Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- c) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e dei regolamenti;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari;
- e) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- f) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci.

4. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente più anziano di età.

Art. 14. (convocazione). 1. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni primo lunedì pomeriggio del mese (salvo decisione contraria dello stesso Consiglio) ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei membri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza di almeno metà dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Le convocazioni straordinarie devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno due giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

3. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

4. Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Capo IV – Elezioni

Art. 15. (disposizioni preliminari). 1. Il Presidente e gli altri membri del Consiglio direttivo sono eletti contestualmente e restano in carica per un triennio. Allo scadere del triennio l'Assemblea dei soci appositamente convocata provvede, preliminarmente a qualsiasi altra deliberazione, alla riconferma o meno del Consiglio direttivo uscente mediante votazione palese.

2. Almeno venti giorni prima dell'Assemblea di cui al comma precedente, i membri del Consiglio direttivo in carica devono manifestare su documento scritto la loro disponibilità o meno ad essere riconfermati nelle loro cariche per un altro mandato triennale.

3. Qualora la maggioranza dei partecipanti all'Assemblea di cui al comma 1 si esprima favorevolmente alla riconferma, il Presidente provvede alla lettura dei documenti di cui al comma precedente ed il Segretario annoterà nel verbale i membri del Consiglio direttivo che hanno manifestato la volontà di essere riconfermati e viceversa, ai sensi di detto comma. Compiute queste operazioni si procede come indicato nell'art. 16.

4. Qualora l'Assemblea si esprima negativamente alla riconferma, si procede alla indizione delle elezioni ai sensi dell'art. 17.

5. Il Presidente in deroga a quanto disposto dal presente articolo, sentito il Consiglio direttivo, può indire direttamente le elezioni generali allo scadere del mandato senza la necessità di convocare l'Assemblea o di indire elezioni suppletive.

Art. 16. (adempimenti successivi alla riconferma). 1. In prosecuzione delle disposizioni di cui all'art. 15 comma 3, tutti i membri del Consiglio direttivo che avranno manifestato la loro disponibilità a proseguire nel loro ufficio in caso di riconferma, sono proclamati rieletti nel loro ufficio per un altro triennio. Nella stessa Assemblea si procede alla surrogazione di coloro che non hanno dato la disponibilità ad essere riconfermati quando essi siano inferiori o uguali a tre.

2. Si indicano le elezioni suppletive quando i membri da surrogare siano superiori a tre.

3. Anche quando i membri da surrogare siano meno di tre, si procede con le elezioni suppletive quando sia da surrogare il Presidente.

Art. 17. (procedimento elettorale preparatorio). 1. Le elezioni dei membri del Consiglio direttivo possono essere suppletive o generali: sono suppletive quando si debbono eleggere solo alcuni membri del Consiglio come indicato nell'art. 16; sono generali quando il Consiglio uscente non ha ottenuto la riconferma di cui all'art. 15 e quindi si vota per l'elezione dell'intero Consiglio.

2. In entrambi i casi, a seguito dell'Assemblea di cui all'art. 15, il Presidente pubblica l'atto di indizione delle votazioni che contiene:

- a) la tipologia di votazione (se suppletiva o generale);
- b) la data delle votazioni costituita da un giorno festivo compreso fra trenta e cinquanta giorni dalla data di indizione;
- c) la composizione della Commissione elettorale costituita da tre soci che non siano intenzionati a candidarsi in qualsiasi lista;
- d) i nominativi dei membri del Consiglio direttivo che sono stati riconfermati e che formeranno assieme ai nuovi eletti il futuro Consiglio (solo in caso di elezioni suppletive);
- e) il giorno, compreso fra quindici e venti giorni antecedenti le votazioni, in cui la Commissione elettorale si riunirà per almeno tre ore al fine di ricevere le liste presentate;
- f) ogni altra notizia utile al voto.

3. Le liste vengono presentate alla Commissione elettorale su modulo prestampato a cura dell'associazione.

4. La Commissione elettorale, a seguito della riunione di cui al comma 2 lett. e, dopo aver provveduto a ricevere le liste presentate, controlla che i candidati abbiano i seguenti requisiti:

- a) tutti i candidati devono essere soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale;
- b) i candidati alla carica di Presidente devono aver maturato una iscrizione di almeno tre anni;
- c) alcun candidato deve essere stato oggetto di sanzioni disciplinari nell'arco di tempo di cui all'art. 8 comma 2;
- d) ogni altro requisito richiesto dallo Statuto e dal Regolamento elettorale.

5. Qualora la Commissione riscontri che uno o più candidati non abbiano i requisiti richiesti, la stessa provvede a contattare il referente della lista invitandolo a dare un nuovo nominativo entro ventiquattro ore. Successivamente la Commissione provvede a stampare il manifesto

con le liste presentate, disposte da sinistra a destra secondo la numerazione romana attribuita in base all'ordine di presentazione.

Art. 18. (votazione e scrutinio). 1. La votazione avviene a suffragio dei soci elettori con scrutinio segreto. Sono soci elettori gli iscritti maggiorenni in regola con il pagamento della retta annuale.

2. Il voto si esprime tracciando un segno sullo spazio contenente la lista desiderata. Con apposito regolamento potranno essere dettate le modalità di voto per chi si trova impossibilitato a votare nella data e negli orari indicati.

3. Lo scrutinio avviene al termine delle votazioni, al centro del salone sociale in modo da far vedere ai soci presenti ogni singola operazione.

4. In occasione delle elezioni suppletive vengono proclamati eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità vengono proclamati eletti i candidati più anziani di età.

5. In occasione delle elezioni generali vengono proclamati eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità la Commissione elettorale procede ad indire una votazione di ballottaggio.

6. Quando è stata presentata una sola lista la stessa viene proclamata automaticamente eletta.

Art. 19. (garanzia delle minoranze). Le liste che non siano state elette ma che abbiano ottenuto almeno il 20% dei voti hanno diritto all'elezione di un rappresentante per ciascuna di esse. I rappresentanti saranno, salvo revoca degli stessi, i candidati Presidenti non eletti delle dette liste.

Art. 20. (pubblicità dei risultati e ricorsi). 1. La Commissione elettorale nel più breve tempo possibile procede alla pubblicazione dei risultati nella sede sociale ed alla pubblicità degli stessi nei modi che ritenga essere più opportuni.

2. I ricorsi possono essere effettuati per iscritto entro cinque giorni dalla data di pubblicazione dei risultati presso la sede sociale. Sui ricorsi decide il nuovo Consiglio direttivo, sentita la Commissione elettorale.

Capo V – Dimissioni e surrogazioni

Art. 21. (dimissioni singole). 1. Le dimissioni personali da membro del Consiglio direttivo o da qualsiasi altra carica sono indirizzate al Presidente che ne informerà il Consiglio direttivo appositamente convocato.

2. Il Consiglio direttivo delibera l'accettazione o la non accettazione delle dimissioni. In caso di non accettazione le dimissioni potranno essere ritirate dal richiedente entro 10 giorni dalla deliberazione altrimenti diventeranno irrevocabili.

3. Le dimissioni del Presidente sono indirizzate al Consiglio direttivo che provvederà a deliberarne l'accettazione o la non accettazione. In caso di non accettazione le dimissioni potranno essere ritirate dal richiedente entro 10 giorni dalla deliberazione altrimenti diventeranno irrevocabili.

4. Quando le dimissioni del Presidente vengano accettate o diventino irrevocabili, il Consiglio direttivo provvederà immediatamente a convocare l'Assemblea per procedere ai sensi dell'art. 15.

Art. 22. (dimissioni di massa). Per "dimissioni di massa" si intendono le dimissioni di almeno un terzo del Consiglio direttivo incluso il Presidente o di almeno la metà del Consiglio escluso il Presidente. A seguito delle dimissioni di massa dove sia dimissionario anche il Presidente, il

Consiglio direttivo procede alla convocazione dell'Assemblea per procedere ai sensi dell'art. 15.

Art. 23. (surrogazioni). Quando nel corso del mandato consiliare uno o più membri del Consiglio direttivo (eccetto il Presidente) decadano per qualsiasi motivo dalla carica, il Consiglio direttivo surroga tali seggi nominando un massimo di tre soci che abbiano i requisiti per essere eletti a tale ufficio. Questi nuovi consiglieri terminano il loro mandato contestualmente a quello del Presidente.

Capo VI – Assemblea dei Soci

Art. 24. (composizione). 1. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione.

3. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Il Consiglio direttivo, per evitare confusione nelle votazioni e nella stesura dei verbali, può decidere che tali deleghe vengano conferite solo al Segretario.

Art. 25. (convocazione e attribuzioni). 1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno per l'approvazione dei Bilanci e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- a) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- b) elegge i componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori
- c) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- d) delibera l'esclusione dei soci;
- e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

3. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto;
- b) sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

4. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente più anziano di età.

5. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno quindici giorni (ridotti a sei giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata primache sia trascorsa un'ora (ridotta a mezz'ora in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione, o in alternativa, mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno venti giorni prima della data dell'Assemblea.

7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

8. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Art. 26. (deliberazioni). 1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello Statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole dei due terzi dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quinti dei soci ed il voto favorevole di tutti i presenti.

2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Capo VII – Collegio dei Revisori dei conti

Art. 27. (collegio dei revisori dei conti). 1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da due membri effettivi e da un membro supplente, nominati dall'Assemblea dei soci anche fra i non iscritti.

2. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

3. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del Cassiere o Tesoriere.

4. I suoi membri possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

5. Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci.

Capo VIII – Altre cariche sociali

Art. 28. (censore consulente). 1. Il Censore consulente è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto ogni cinque anni su di una rosa di almeno due nomi proposti dal Consiglio direttivo fra soci o non soci laureati in giurisprudenza, sociologia, scienze politiche o altre lauree o titoli che il Consiglio direttivo, sentito il Censore consulente, riterrà equivalenti per l'elezione a tale ufficio.

2. Il Censore consulente svolge i suoi compiti in maniera imparziale e nel rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle delibere regolarmente adottate. Egli ha le seguenti attribuzioni:

- a) sorveglia l'andamento regolare del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e di tutte le altre cariche sociali;
- b) giudica su tutti i ricorsi provenienti dai soci circa le cariche sociali e la gestione dell'associazione;
- c) ammonisce o provvede alla destituzione, a seconda della gravità, delle cariche sociali che violino il presente Statuto quando non vi provveda il Consiglio direttivo;
- d) ammonisce o provvede all'erogazione delle sanzioni disciplinari ai soci quando non vi provvedano gli organi preposti;
- e) viene interpellato circa l'interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti e delle delibere.

Art. 29. (vicepresidente). Il Presidente, nell'esercizio del suo mandato può nominare e revocare, a sua discrezione e dietro ratifica del Consiglio direttivo, uno o più Vicepresidenti. I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle proprie funzioni, lo sostituiscono in caso di assenza o nel caso in cui il Presidente li deleghi a trattare determinati affari.

Art. 30. (segretario). 1. Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo a seguito di ciascuna elezione generale o suppletiva. Egli ha le seguenti attribuzioni:

- a) interviene in tutte le riunioni della Società e ne redige i verbali;
- b) controfirma tutti gli atti dell'associazione;
- c) custodisce l'archivio sociale;
- d) stila l'inventario dei beni posseduti dalla Società.

2. Il Consiglio direttivo, su proposta del Segretario, può nominare tra i consiglieri un Vicesegretario che lo coadiuvi nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 31. (cassiere o tesoriere). 1. Il Cassiere o Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo a seguito di ciascuna elezione generale o suppletiva. Egli ha le seguenti attribuzioni:

- a) provvede alla riscossione delle rette annuali e di tutte le altre entrate sociali;
- b) esegue il pagamento dei mandati che gli verranno esibiti ai sensi dell'art. 34;
- c) è responsabile della consistenza di cassa e conto corrente e deve rendicontare trimestralmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

2. Il Consiglio direttivo, su proposta del Cassiere o Tesoriere, può nominare tra i soci un Collettore che lo aiuti nell'esazione delle rette sociali.

Capo IX – Norme straordinarie

Art. 32. (norme straordinarie). 1. Quando particolari esigenze amministrative lo richiedano urgentemente e motivatamente, dietro deliberazione dell'assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei presenti e maggioranza dei due terzi dei voti, si può procedere all'elezione di un Amministratore unico che raccolga tutte le funzioni attribuite al Presidente, al Consiglio direttivo, al Segretario e al Cassiere.

2. Nel caso di cui al comma precedente saranno comunque mantenuti il Censore consulente e il Collegio dei Revisori.

TITOLO IV – FINANZA, CONTABILITA', BILANCI E PATRIMONIO

Art. 33. (gratuità degli incarichi). Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dagli organi competenti secondo l'articolo successivo.

Art. 34. (autorizzazioni di spesa). 1. Le spese di ordinaria amministrazione sono disposte dal Cassiere sentito il Presidente e di tali spese ne viene informato il Consiglio nella prima seduta successiva.

2. L'assemblea delibera sulle spese eccedenti i 1.000,00 euro.

3. Il Cassiere o Tesoriere o chiunque amministri il denaro dell'associazione non può spendere alcuna cifra senza aver ricevuto un apposito mandato di pagamento firmato dal Presidente.

Art. 35. (patrimonio sociale). 1. Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- a) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- b) dai contributi annuali di iscrizione dei propri soci;

- c) dai lasciti e donazioni da chiunque fatti a favore dell'associazione, se accettati;
- d) dagli utili netti eventualmente realizzati nelle iniziative di attuazione degli scopi sociali;
- e) dagli utili netti eventualmente realizzati nell'attività dello spaccio sociale;
- f) dai contributi, dalle elargizioni e dalle sovvenzioni concesse dallo Stato e da Enti Pubblici, oppure Enti privati e cittadini italiani e stranieri;
- g) da tutto quanto l'associazione acquisterà a qualsiasi titolo.

2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

3. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

4. L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 36. (esercizio sociale). 1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea.

3. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art. 37. (libri e registri sociali). 1. I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:

- a) il libro dei soci o registro delle matricole;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
- e) il libro giornale della contabilità sociale;
- f) il libro dell'inventario.

2. Tali libri, prima di essere usati, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38. (simboli). 1. Lo stemma sociale rappresenta due mani intrecciate in segno di fratellanza.

2. La bandiera avrà i colori nazionali con al centro l'effigie della Madonna Immacolata e la denominazione dell'associazione.

3. Sono mantenuti i distintivi tradizionali delle cariche sociali.

Art. 39. (apoliticità). Nella Società Operaia di Cerreto Sannita è fatto assoluto divieto di svolgere, autorizzare o partecipare a qualsiasi manifestazione politica o di parte.

Art. 40. (scioglimento e devoluzione del patrimonio). 1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

2. All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 41. (disposizioni transitorie). 1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

2. Il Consiglio direttivo e gli altri organi sociali in carica eletti l'11 ottobre 2009, restano in carica sino alla scadenza naturale del loro mandato prevista per l'11 ottobre 2012 quando si procederà ai sensi dell'art. 15.

3. Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci il 28 febbraio 2010.

Art. 42. (regolamento interno). 1. Il Consiglio direttivo approverà il Regolamento interno che conterrà tutte le norme di attuazione del presente Statuto.

2. Lo Statuto e il Regolamento interno saranno stampati in appositi opuscoli che verranno consegnati ai soci per una massima pubblicità delle norme dell'associazione.

Art. 43. (rinvio). 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Cerreto Sannita, 1° marzo 2012

Il Presidente

Il Vicepresidente Segretario



Agenzia Entrate
Ufficio di Benevento - Spedite decentralizzato di Cerreto Sannita
Atto reg.to il 1 MAR. 2012 al n° 1378
serie n° 1 - 2 - 3 - 4

IL RESPONSABILE DELLA SEDE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pasquale LOMBA DI